REGOLAMENTO (CE) N. 135/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1995

che fissa definitivamente l'importo dell'aiuto per il cotone applicabile dal 1° giugno 1994 al 9 dicembre 1994 per la campagna di commercializzazione 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, in mancanza di un regolamento che fissi la riduzione dell'importo dell'aiuto risultante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1994/1995, gli importi dell'aiuto applicabili dal 1° giugno al 31 agosto 1994 sono stati calcolati sulla base di una riduzione prevista; che il regolamento (CE) n. 2150/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 3012/94 (5), ha fissato la riduzione provvisoria in base ad una percentuale di riduzione massima del 20 % in attesa che, in seguito all'impegno del Consiglio, tale percentuale sia formalmente fissata al 18,5 %; che gli importi dell'aiuto applicabili dal 1° settembre al 9 dicembre 1994 sono stati calcolati in base a tale riduzione provvisoria;

considerando che la riduzione definitiva dell'importo dell'aiuto per la campagna 1994/1995 è stata fissata dal regolamento (CE) n. 3012/94;

considerando che alcuni degli importi provvisori dell'aiuto sono stati fissati tenendo conto del prezzo d'obiettivo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1994/1995; che la fissazione di tali importi, effettuata con riserva di ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissi il prezzo d'obiettivo per la campagna di commercializzazione 1994/1995; che tale prezzo è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1876/94 del Consiglio (6);

considerando che occorre pertanto fissare definitivamente gli importi degli aiuti provvisoriamente in vigore per il cotone per il periodo dal 1° giugno al 9 dicembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'aiuto per il cotone non sgranato, indicati nei regolamenti (CE) n. 1246/94 (7), (CE) n. 1423/94 (8), (CE) n. 1465/94 (9), (CE) n. 1537/94 (10), (CE) n. 1609/94 (11), (CE) n. 1694/94 (12), (CE) n. 1814/94 (13), (CE) n. 1823/94 (14), (CE) n. 1935/94 (15), (CE) n. 2058/94 (16), (CE) n. 2141/94 (17), (CE) n. 2181/94 (18), (CE) n. 2242/94 (19), (CE) n. 2277/94 (20), (CE) n. 2327/94 (21), (CE) n. 2366/94 (22), (CE) n. 2467/94 (23), (CE) n. 2650/94 (24), (CE) n. 2695/94 (25), (CE) n. 2758/94 (26), (CE) n. 2793/94 (27), (CE) n. 2826/94 (28), (CE) n. 2903/94 (29), (CE) n. 2920/94 (30), (CE) n. 2932/94 (31), (CE) n. 2951/94 (32), (CE) n. 2974/94 (33), (CE) n. 2997/94 (34) della Commissione sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, fissati in via definitiva a decorrere dall'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti succitati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.
(4) GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 31.
(5) GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 9.
(6) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 17.
(7) GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 24.
(8) GU n. L 155 del 22. 6. 1994, pag. 19.
(9) GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 14.
(10) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 18.
(11) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 21.
(12) GU n. L 179 del 13. 7. 1994, pag. 13.
(13) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 62.
(14) GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 14.
(15) GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 31.
(16) GU n. L 211 del 17. 8. 1994, pag. 6.
(17) GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 11.
(18) GU n. L 233 del 7. 9. 1994, pag. 15.
(19) GU n. L 241 del 16. 9. 1994, pag. 8.
(20) GU n. L 247 del 22. 9. 1994, pag. 22.
(21) GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 22.
(22) GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 27.
(23) GU n. L 263 del 13. 10. 1994, pag. 15.
(24) GU n. L 284 dell'1. 11. 1994, pag. 7.
(25) GU n. L 286 del 5. 11. 1994, pag. 31.
(26) GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 28.
(27) GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 37.
(28) GU n. L 299 del 22. 11. 1994, pag. 19.
(29) GU n. L 305 del 30. 11. 1994, pag. 28.
(30) GU n. L 307 dell'1. 12. 1994, pag. 43.
(31) GU n. L 308 del 2. 12. 1994, pag. 12.
(32) GU n. L 310 del 3. 12. 1994, pag. 69.
(33) GU n. L 314 del 7. 12. 1994, pag. 17.
(34) GU n. L 316 del 9. 12. 1994, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1995.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

AIUTO PER IL COTONE NON SGRANATO

(ECU/100 kg)

Regolamento (CE) n.	Importo dell'aiuto
1246/94	46,830
1423/94	47,374
1465/94	47,399
1537/94	48,191
1609/94	49,099
1694/94	50,130
1814/94	51,185
1823/94	50,524
1935/94	50,500
2058/94	52,006
2141/94	51,796
2181/94	52,458
2242/94	51,914
2277/94	52,806
2327/94	53,371
2366/94	53,371
2467/94	54,252
2650/94	53,832
2695/94	54,335
2758/94	53,538
2793/94	52,937
2826/94	52,075
2903/94	50,872
2920/94	50,612
2932/94	49,901
2951/94	49,305
2974/94	48,687
2997/94	47,758